

CONVIVENZA DI FATTO

Dal 5 giugno 2016 con la legge 20 maggio 2016, n. 76 fra due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale nonché coabitanti, c'è la possibilità di costituire una convivenza di fatto. Non è possibile quindi costituirla se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile o se anche uno solo di loro sia legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile con altra persona.

Diritti e doveri

Ai conviventi di fatto sono riconosciuti i diritti previsti per i coniugi dall'ordinamento penitenziario (ad es. visita al detenuto), in caso di malattia o ricovero, il diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso ai dati personali in ambito sanitario e la facoltà di designare il convivente come rappresentante, in caso di eventuale futura incapacità, per l'assunzione di decisioni in materia di salute e, nell'ipotesi di morte, per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie. Inoltre, nel caso di decesso del proprietario o del conduttore dell'immobile di comune residenza (o di suo recesso dal contratto), spetta al convivente superstite il diritto di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto. Viene pure stabilito il diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza. Se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato rispettivamente suo tutore, curatore od amministratore di sostegno. Diritti nell'attività di impresa. Infine, nell'ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite. Nel caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno, che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Costituzione della convivenza di fatto

Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione al Comune di residenza. In caso contrario, è necessario prima regolarizzare la posizione anagrafica effettuando la variazione di residenza o di abitazione.

La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambe le persone e viene registrata in anagrafe per il rilascio della relativa certificazione.

La dichiarazione va presentata, unitamente alle copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori, in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):

- **spedizione a mezzo lettera raccomandata**, in originale, al Comune di Sagrado all'indirizzo: Via Dante Alighieri n. 19 - 34078 Sagrado (Gorizia)
- **trasmissione in via telematica** tramite
 - fax al numero 0481 99222 *oppure*
 - posta elettronica semplice all'indirizzo: protocollo@com-sagrado.regione.fvg.it *oppure*
 - posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.sagrado@certgov.fvg.it
- **consegna diretta**, effettuata anche tramite terzi, presso l'Ufficio Anagrafe, piano terra, nell'orario di apertura al pubblico (consultabile su questo sito internet).

Contratto di convivenza

I conviventi di fatto hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato. Il professionista poi lo invierà, entro 10 giorni, al Comune di residenza per la registrazione in anagrafe ai fini dell'opponibilità ai terzi. La trasmissione può essere effettuata mediante:

- **spedizione a mezzo lettera raccomandata**, in originale, al Comune di Sagrado all'indirizzo: Via Dante Alighieri n. 19 - 34078 Sagrado (Gorizia), *oppure*
- **via telematica** all'indirizzo pec: comune.sagrado@certgov.fvg.it con sottoscrizione digitale del documento da parte del professionista, *oppure*
- **consegna diretta** presso l'Ufficio Anagrafe, piano terra, nell'orario di apertura al pubblico (consultabile su questo sito internet).

Tale contratto potrà essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti, che per recesso unilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme previste per la sua costituzione. Si risolve inoltre per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, morte di uno dei conviventi/contraenti.

Cessazione della convivenza di fatto

La cessazione della convivenza di fatto avviene:

- se viene meno la coabitazione;
- nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
- qualora non sussistono più i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finché prosegue la coabitazione, la famiglia rimane comunque invariata sotto il profilo anagrafico.

I moduli relativi alla dichiarazione di costituzione e cessazione della convivenza di fatto sono scaricabili dalla pagina: [modulistica](#)

